

Modifica del Regolamento di deposito

Nelle seguenti pagine trova il nostro nuovo Regolamento di deposito. Questo documento è stato completamente rielaborato per tenere conto degli attuali sviluppi giuridici e normativi nonché delle esigenze e dei rischi interessati da cambiamenti come pure per rappresentare l'attuale prassi di settore. Il testo presenta molte modifiche di carattere puramente redazionale.

Desideriamo richiamare la sua attenzione in particolare sulle seguenti disposizioni:

- 2 Accettazione
- 4 Consegna e trasferimento dei valori in deposito
- 6 Condizioni
- 8 Custodia dei valori in deposito
- 9 Iscrizione dei valori in deposito
- 10 Obblighi di dichiarazione e d'informazione
- 12 Amministrazione

Un confronto tra la vecchia e la nuova versione è consultabile al sito www.cler.ch/nuovo-regolamento-deposito

La preghiamo di leggere attentamente le nuove disposizioni. Queste ultime sostituiscono con effetto immediato le versioni in vigore finora, purché lei non presenti contestazioni entro un mese.

Ha delle domande?

Allora non esiti a contattarci dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 al numero gratuito 0800 88 99 66.

Regolamento di deposito

Edizione 2019

1. Campo d'applicazione

Il presente Regolamento di deposito è valevole in complemento alle Condizioni generali e regola la custodia, la contabilizzazione e l'amministrazione di valori e oggetti (valori in deposito) da parte della banca, in modo particolare anche nel caso in cui questi vengano tenuti sotto forma di titoli contabili. Esso è ugualmente applicabile come complemento per eventuali convenzioni contrattuali particolari.

2. Accettazione

Di norma la banca accetta in deposito aperto, quali valori in deposito, prevalentemente:

- titoli contabili, cartevalori, diritti valore e altri investimenti sul mercato monetario e dei capitali non cartolarizzati nonché altri strumenti finanziari da custodire (ovvero contabilizzare) e amministrare,
- metalli preziosi e monete fungibili nella forma e nella qualità normalmente reperibili in commercio nonché titoli ipotecari e documenti probatori (ad es. polizze assicurative) da custodire.

La banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito senza addurre motivazioni. Ciò vale soprattutto se il cliente non adempie alle restrizioni d'investimento applicabili nel suo caso.

Se la banca – a causa di restrizioni d'investimento, per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni – non intende più custodire i valori patrimoniali depositati, chiede al titolare del deposito di indicare dove bisognerà trasferire i valori in questione. Qualora il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca, non impartisca istruzioni, l'istituto è autorizzato a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli.

La banca si riserva di verificare l'autenticità e le notifiche di blocco relative ai valori consegnati dal cliente oppure di affidare tale incarico a terzi in Svizzera e all'estero, declinando ogni responsabilità in tal senso. In caso di verifica, la banca esegue i mandati di vendita e gli ordini di consegna, come pure le attività amministrative, solo al termine del controllo. I costi legati alla verifica possono essere addebitati al cliente.

3. Obbligo di diligenza

La banca contabilizza, custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza consueta nella prassi di settore.

4. Consegna e trasferimento dei valori in deposito

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli siano restituiti o trasferiti secondo le dispo-

sizioni legali vigenti nel luogo di custodia, nella forma ed entro i termini di consegna consueti; sono fatti salvi eventuali termini di disdetta, disposizioni legali, statuti di emittenti, diritti di garanzia della banca nonché accordi contrattuali particolari. Le spese legate alla consegna e al trasferimento fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non esiste alcun diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc.

Il trasporto come pure l'invio di valori in deposito avviene per conto e a rischio del cliente. Se è necessario dichiarare i valori, in mancanza di istruzioni del cliente la banca vi provvede a propria discrezione.

5. Durata del contratto

Il rapporto di deposito è stipulato con validità illimitata nel tempo. Non si estingue in seguito al decesso, all'incapacità civile o al fallimento del cliente.

6. Condizioni

Le attuali condizioni e altri oneri fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Soprattutto in caso di variazioni dei costi e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa su un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro remunerazione (ad es. commissioni e spese di terzi, spese legali e procedurali che la banca deve sostenere in relazione ai valori in deposito), la banca può decidere l'ammontare dell'indennità secondo il proprio criterio.

7. Indennità di distribuzione

La banca può ricevere da terzi, in relazione alla vendita di investimenti collettivi di capitale e altri prodotti d'investimento, indennità di distribuzione, ovvero commissioni di portafoglio. L'istituto rimborsa periodicamente al cliente le indennità di distribuzione percepite da terzi.

8. Custodia dei valori in deposito

La banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito, singolarmente o in un deposito collettivo, presso un ente di subcustodia di propria scelta, sul territorio nazionale o all'estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del

cliente. In tal caso risponde esclusivamente per la diligenza – consueta nella prassi di settore – con cui seleziona e istruisce l'ente di subcustodia.

Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. Rimangono esclusi dalla custodia collettiva i valori in deposito che, per loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. I valori in deposito custoditi all'estero sono sottoposti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Gli enti di subcustodia possono far valere un diritto di pegno o un altro diritto di garanzia sui valori in deposito.

Qualora la legislazione estera rendesse difficile, ovvero impossibile, il riscatto dei valori depositati all'estero, la banca è tenuta unicamente a garantire al cliente, presso un ente di custodia o una banca corrispondente a sua scelta nel luogo di custodia, un diritto di restituzione proporzionale dei valori depositati, purché sussista un simile diritto ed esso sia trasferibile.

9. Iscrizione dei valori in deposito

I valori in deposito nominativi di emittenti svizzeri vengono iscritti a nome del cliente nel registro di riferimento (ad es. registro delle azioni), a condizione che il cliente abbia dato la propria autorizzazione. In tal modo i dati trasmessi ai fini della registrazione (in particolare quelli relativi all'identità del cliente) vengono comunicati all'istanza di competenza (società, ente che amministra il registro, ecc.).

Se l'iscrizione a nome del cliente non è usuale o è impossibile, la banca può fare iscrivere i valori a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente.

10. Obblighi di dichiarazione e d'informazione

Il cliente è responsabile dell'adempimento degli eventuali obblighi di dichiarazione e d'informazione nonché di altri obblighi (ad es. pubblicità delle partecipazioni, obbligo di presentare un'offerta di acquisto) nei confronti di società, borse, autorità e altri operatori di mercato. È determinante il diritto applicabile svizzero o estero. La banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del cliente sui suoi obblighi di dichiarazione. Se i valori in deposito sono registrati a nome di una società con funzione di nominee o della banca, il cliente deve informare immediatamente l'istituto circa un eventuale obbligo di dichiarazione.

La banca è autorizzata – dandone comunicazione al titolare del deposito – a non eseguire o a eseguire solo in parte attività amministrative inerenti a valori in deposito che comportano per essa obblighi di dichiarazione e d'informazione.

Se effettua o dispone operazioni che riguardano i valori in deposito, il cliente ha la responsabilità esclusiva di ga-

rantire il rispetto di eventuali restrizioni previste dal diritto applicabile svizzero o estero, di soddisfare determinate condizioni o di ottenere le autorizzazioni necessarie.

Spetta al cliente procurarsi le informazioni relative ai suddetti obblighi di dichiarazione e d'informazione nonché alle restrizioni, ecc.

Se tali obblighi vengono introdotti solo ad acquisto avvenuto, la banca è autorizzata ad alienare i valori in deposito interessati, qualora non riceva per tempo un riscontro dal cliente e gli abbia fatto presente che in mancanza di una sua risposta avrebbe provveduto alla vendita.

11. Conversione di valori in deposito

La banca è autorizzata ad annullare a spese del cliente i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire titoli di credito e diritti valore come titoli contabili, mediante accredito su un conto titoli. La banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

12. Amministrazione

La banca provvede, in assenza di particolari istruzioni da parte del cliente, alle consuete attività amministrative, come:

- la riscossione di interessi maturati, dividendi, altre distribuzioni e capitali rimborsabili
- la conversione e il prelevamento di valori in deposito senza diritto d'opzione del cliente (split, spin-off, ecc.)
- il controllo di estrazioni di titoli, disdette, conversioni, diritti di sottoscrizione, ammortamenti di valori in deposito, ecc.

Qualora la banca non fosse in grado di amministrare singoli valori nel modo abituale, lo comunicherà al cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera.

Su ordine speciale e puntualmente pervenuto, la banca provvede a svolgere ulteriori attività amministrative, come:

- esercizio di diritti di sottoscrizione, di conversione e di opzione
- svolgimento di conversioni
- pagamento su valori in deposito non interamente liberati
- esecuzione di ordini legati a offerte di titoli nel contesto di offerte pubbliche d'acquisto, fusioni, scissioni, conversioni, ecc.

Se possibile, la banca informa il cliente riguardo a eventi imminenti concernenti i valori in deposito con modalità adeguate. Se il cliente non impartisce istruzioni per tempo, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta,

ad agire a propria discrezione. Di norma i diritti di sottoscrizione non esercitati vengono venduti e non si accettano offerte di riscatto, scambio e conversione.

La banca non esegue attività amministrative soprattutto:

- nel caso delle azioni nominative prive di cedole, se l'indirizzo di recapito per dividendi e distribuzioni non è quello della banca,
- per i valori in deposito negoziati esclusivamente o prevalentemente all'estero e custoditi in via eccezionale in Svizzera,
- per i titoli ipotecari e i documenti probanti (ad es. polizze assicurative).

Per tutte le attività amministrative la banca si basa sulle consuete fonti d'informazione bancarie, senza assumersi tuttavia alcuna responsabilità. Fintanto che l'amministrazione compete alla banca, quest'ultima è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a comunicare agli emittenti o agli enti di subcustodia le istruzioni necessarie per l'amministrazione dei valori in deposito e a raccogliere le informazioni che le occorrono.

È competenza del cliente far valere i propri diritti derivanti dai valori in deposito in occasione di procedimenti giudiziari, di insolvenza o simili e di ottenere le informazioni necessarie in questo senso.

13. Accrediti e addebiti

Gli accrediti e gli addebiti vengono registrati su un conto indicato dal cliente presso la banca. In assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a convertire in franchi svizzeri gli importi in valuta estera.

Gli accrediti avvengono salvo buon fine. La banca è autorizzata ad annullare le registrazioni effettuate per sbaglio o contenenti errori, anche in seguito alla registrazione sul deposito o conto del cliente, senza restrizioni temporali. Il cliente prende atto che simili correzioni da parte della banca avvengono senza chiamarlo in causa. Restano salve le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.

Le modifiche a istruzioni relative al conto devono pervenire alla banca con un anticipo sulla scadenza pari ad almeno cinque giorni lavorativi bancari.

14. Estratti

La banca trasmette al cliente, di norma per la fine dell'anno, un prospetto della situazione dei valori in deposito custoditi. Tale documento può includere ulteriori valori non contemplati dal presente regolamento. I titoli contabili non vengono indicati specificamente come tali.

Le valutazioni del contenuto del deposito si fondano sui valori dei corsi non vincolanti tratti dalle consuete fonti d'informazione bancarie. L'istituto non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza di tali dati e di ulteriori informazioni relative ai valori contabilizzati.

15. Modifiche del Regolamento di deposito

La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente documento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.